Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 6 settembre 1926** — **Numero 207**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1791.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1926, n. 1482.

Facoltà al Ministro per le finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, numeri 1 e 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che per controllare e coordinare il movimento di importazione delle merci ai fini della maggiore disciplina del consumo interno e del miglioramento della valuta possa anche ravvisarsi necessario modificare in aumento le aliquote e i relativi coefficienti di maggiorazione dei dazi generali su talune delle merci comprese nella vigente tariffa doganale;

Ritenuto che per la tempestiva ed efficace emanazione e applicazione di detti provvedimenti sia necessario e urgente conferire speciali attribuzioni da attuarsi con la più rapida procedura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà fino al 30 giugno 1927, al Ministro per le finanze, di concerto col Capo del Governo e Ministro per gli affari esteri e col Ministro per l'economia nazionale, di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione.

Art. 2.

I decreti come sopra emanati, ove non sia in essi diversamente stabilito, avranno effetto dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e saranno, a cura del Ministro per le finanze, mensilmente comunicati al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 81 — COOP.

Numero di pubblicazione 1792.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. 1481.

Facoltà al Ministro per le finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di imporre una maggiore disciplina nei consumi e conseguentemente di vietare o limitare per il periodo di tempo strettamente indispensabile la importazione di determinate merci;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Art. 2.

Speciali permessi, in derogazione ai divieti, potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sulle domande di deroga al divieto e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il Ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del Ministro medesimo.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 80. — COOP.

Numero di pubblicazione 1793.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1464.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

N. 1464. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate talune modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1794.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1467.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Graziadio Cassab presso il Regio liceo scientifico Guglielmo Oberdan, in Trieste.

N. 1467. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica Graziadio Cassab, presso il Regio liceo scientifico Guglielmo Oberdan di Trieste, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1795.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1468.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico M. Melloni, in Parma.

N. 1468. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico M. Melloni, in Parma, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1796.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1469.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Udine.

N. 1469. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Udine viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1797.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1470.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Premio degli Eroi » presso il Regio istituto magistrale di Lecce.

N. 1470. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio degli Eroi » presso il Regio istituto magistrale di Lecce viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

Numero di pubblicazione 1798.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1471.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare di Ripatransone.

N. 1471. R. decreto 23 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare di Ripatransone viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1926.

Revoca di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4084, col quale venne fra gli altri autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano il signor Toccagni Giuseppe;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente nella liquidazione di dicembre 1925;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 31 dicembre 1925 è revocata l'autorizzazione concessa al signor Toccagni Giuseppe a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 1° settembre 1926.

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1926.

Revoca di agente di cambio presso la Camera di commercio di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 7 settembre 1925, n. 3781, col quale il signor De Zio Salvatore venne autorizzato a conti-

nuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio presso la Camera di commercio di Bari;

Vista l'istanza 18 agosto 1926 con la quale detto signor De Zio Salvatore rassegna le sue dimissioni dalla carica predetta;

Visti i Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione concessa al signor De Zio Salvatore a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio presso la Camera di commercio di Bari.

Roma, addì 1° settembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1926.
Regolamento per la Polizia tributaria investigativa previsto dal R. decreto 3 gennaio 1926, n. 63.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 95;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, che dà facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri di indagine conferiti agli ufficiali, sottufficiali e militari della Polizia tributaria investigativa per coordinare l'azione di questa con l'azione propria degli organi ordinari di accertamento e di controllo;

Decreta:

PARTE PRIMA.

Del rapporto fra l'azione della Polizia tributaria investigativa e quella propria degli uffici finanziari e del Tesoro.

Art. 1.

La Polizia tributaria investigativa, oltre all'adempimento dei compiti di istituto della Regia guardia di finanza e di quelli inerenti alle proprie specializzazioni, opera, nel campo tributario ed ai fini dei servizi dipendenti dalla Direzione generale del tesoro, come organo sussidiario degli uffici finanziari quale mandataria di questi, e secondo gli incarichi che le sono di volta in volta affidati da essi, ovvero genericamente demandati dal presente regolamento o da leggi speciali.

Gli organi della Polizia tributaria, pertanto, salvo i casi previsti dal presente regolamento o dalle leggi speciali, non si sostituiscono nell'azione agli uffici suddetti, ma procedono d'accordo con essi e ad essi comunicano per l'ulteriore impiego e sviluppo, l'esito e le risultanze delle proprie indagini.

Art. 2.

Qualora nell'adempimento dei compiti loro affidati, gli organi della Polizia tributaria investigativa vengano a conoscenza di notizie o di fatti, che possano tornare utili per la migliore e completa applicazione dei tributi o che comunque riguardino ed interessino i servizi degli uffici finanziari e del Tesoro, ne informeranno sollecitamente l'intendente di finanza o il capo dell'ufficio interessato, accordandosi con essi in merito all'eventuale seguito o svolgimento da darsi alle indagini.

Art. 3.

Ai fini della completa unità di indirizzo, occorrendo emanare norme di carattere generale ed interpretative delle leggi inerenti all'applicazione dei tributi ed ai servizi del Tesoro, ovvero direttive generali d'azione al riguardo, per gli organi della Polizia tributaria investigativa, queste saranno prese d'accordo con la Direzione generale competente.

PARTE SECONDA.

Dell'azione della Polizia tributaria investigativa in rapporto all'applicazione delle imposte dirette.

Art. 4.

Nei riguardi dell'applicazione delle imposte dirette, l'azione della Polizia tributaria investigativa, ausiliare dell'attività accertatrice degli uffici distrettuali, si esplica attraverso la raccolta, la verifica ed il controllo di elementi, dati e circostanze di fatto destinati a formare oggetto di utile apprezzamento da parte degli uffici stessi.

Tale azione ausiliare dovrà svolgersi quindi, normalmente, di concerto con gli ispettori o con gli uffici delle imposte od in seguito a loro richiesta, con cura particolare e costante di evitare con questi qualsiasi divergenza o duplicazione nell'uso delle facoltà previste dall'art. 37 del testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), richiamate agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito dall'art. 27 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062; dall'art. 22 del regolamento per l'imposta sui redditi dei fabbricati approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024; dall'art. 39 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio e dalle disposizioni contenute nelle altre leggi sulle imposte dirette.

Art. 5.

Ogni operazione della Polizia tributaria investigativa in materia d'imposte dirette che, a tenore del precedente articolo, importi la necessità di accordi con gli agenti accertatori, si compie sotto la personale e diretta responsabilità degli ufficiali cui spetta il compito di mantenere i necessari contatti con i funzionari locali dell'Amministrazione delle imposte. Possono però detti ufficiali demandare sotto la propria responsabilità, ai militari dipendenti, la facoltà di accedere quando occorra, nei locali destinati all'esercizio di industrie e di commerci per fare controlli anche saltuari e periodici e per constatazioni di dati ed elementi di fatto utili all'accertamento dei redditi e dei valori, come pure di procedere a visite, anche occasionali, di fabbricati di nuova costruzione, ampliati o trasformati, per verificare la consistenza di essi e desumere altri elementi utili ai fini dell'accertamento del reddito o del valore patrimoniale.

Art. 6.

Gli ordini di comparizione ai contribuenti, per fornire delucidazioni e prove, od a chiunque altro risulti atto a dare informazioni ai fini delle imposte dirette, potranno

essere emanati, nell'adempimento di incarichi affidati alla Polizia tributaria investigativa, esclusivamente dagli ufficiali della Polizia tributaria investigativa ai sensi del primo comma del precedente articolo e, di regola, in base a speciale richiesta o a previo accordo con l'ispettore superiore o provinciale o con il capo dell'ufficio distrettuale competente.

Ai sottufficiali e militari di truppa della Polizia tributaria investigativa, potrà tuttavia essere affidato l'incarico d'interrogare, occasionalmente e senza speciale ordine di comparizione, chiunque risulti adatto a fornire notizie e dati utili per accertamenti, rilievi e confronti.

Art. 7.

La facoltà di chiedere ad uffici ed ufficiali pubblici l'estratto di documenti che possano occorrere ai fini delle operazioni di Polizia tributaria in materia di imposte, sarà esercitata esclusivamente dagli ufficiali di cui al 1° comma dell'art. 5 e soltanto nei casi strettamente indispensabili, in quanto i documenti non risultino già in possesso degli uffici distrettuali delle imposte od in quanto particolari circostanze non consentano a detti ufficiali dirigenti il nucleo, di procurarsi i documenti stessi per il tramite degli uffici predetti.

Art. 8.

Le ispezioni ai registri di società anonime od in accomandita per azioni e la verifica di titoli costitutivi dei redditi in somma fissa, da parte della Polizia tributaria investigativa, saranno eseguite esclusivamente in seguito a richiesta degli ispettori o capi ufficio delle imposte e nei limiti da essi indicati.

Quando se ne manifesti la necessità, gli uffici distrettuali potranno anche richiedere agli ufficiali competenti l'ausilio degli addetti alla Polizia tributaria investigativa in concorso con funzionari delle imposte dirette.

Art. 9.

A coloro che opporranno rifiuto o comunque intralceranno l'uso da parte degli organi della Polizia tributaria investigativa delle facoltà d'accesso, di indagine, di verifica, di richiesta di documenti, nei limiti attribuiti dalla legge ai funzionari delle imposte dirette, sono applicabili le stesse pene comminate per il rifiuto o intralcio opposto all'azione di questi ultimi, salvo sempre le maggiori sanzioni portate dal Codice penale o dalle altre leggi generali e speciali.

Di siffatte infrazioni gli ufficiali ed i militari dipendenti della Polizia tributaria investigativa, eleveranno regolare verbale, che verrà comunicato all'Ufficio distrettuale delle imposte, il quale provvederà all'applicazione delle pene pecuniarie, con la normale procedura stabilita da ciascuna legge.

PARTE TERZA.

Dell'azione della Polizia tributaria investigativa in rapporto all'applicazione delle tasse sugli affari.

Art. 10.

Per quanto riguarda le « imposte sullo scambio della ricchezza » e cioè il gruppo di tributi già compresi nella generica locuzione di « tasse sugli affari », i compiti affidati agli organi della Polizia tributaria investigativa, vanno svolti, in confronto delle singole imposte, secondo la natura di queste, con le norme contenute nelle seguenti disposizioni:

Le imposte sullo scambio della ricchezza comprendono:

1° le tasse aventi carattere di bollo e cioè:

a) tasse ordinarie di bollo (legge 30 dicembre 1923, n. 3268);

b) tassa sugli scambi commerciali (legge 30 dicembre 1923, n. 3273);

c) tasse sui trasporti (legge 30 dicembre 1923, numero 3275);

d) tassa sui conti di alberghi, trattorie, ecc. (legge 30 dicembre 1923, n. 3274);

e) diritti erariali sui pubblici spettacoli (legge 30 dicembre 1923, n. 3276);

f) tasse sulle carte da giuoco (legge 30 dicembre 1923, n. 3277);

g) tassa sulle concessioni governative (legge 30 dicembre 1923, n. 3279);

h) tasse ciclistiche e sulle automobili (legge 30 dicembre 1923, n. 3283);

i) tasse sulla radiotelefonia (legge 8 febbraio 1923, n. 1067 e successive modificazioni);

2° le tasse sulle assicurazioni (legge 30 dicembre 1923, n. 3281) e quelle in surrogazione (legge 30 dicembre 1923, n. 3280);

3° le tasse ipotecarie (legge 30 dicembre 1923, n. 3272) e quelle sulla manomorta (legge 30 dicembre 1923, n. 3271);

4° le tasse di registro (legge 30 dicembre 1923, n. 3269) e quelle sulle successioni (legge 30 dicembre 1923, n. 3270);

5° le tasse sui contratti di borsa (legge 30 dicembre 1923, n. 3278).

Art. 11.

I compiti della Polizia tributaria investigativa, in ordine ai tributi indicati nell'articolo precedente, quali risultano dalle singole leggi che governano tali tributi, si distinguono in:

a) vigilanza e controllo;

b) indagini ed accertamenti;

c) esame di documenti;

d) accessi;

e) esami di libri commerciali;

f) visite e perquisizioni domiciliari;

g) sequestro ed asportazione di documenti;

h) contestazioni delle infrazioni ai diversi tributi e compilazione dei prescritti verbali di contravvenzione.

Le singole leggi di tassa, avuto anche riguardo alla particolare natura di ciascun tributo, determinano i limiti entro i quali i detti compiti devono essere contenuti e le norme e le condizioni alla cui osservanza è subordinata, anche da parte della Polizia tributaria investigativa, la loro attuazione.

Art. 12.

Nei riguardi dei tributi aventi carattere di bollo, le facoltà consentite agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Polizia tributaria investigativa quali appartenenti al corpo della Regia guardia di finanza e quali ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono distinguersi, in relazione alle disposizioni contenute nelle speciali leggi di tassa, in due gruppi e cioè:

a) vigilanza e controllo circa l'esatta applicazione dei tributi;

b) accertamento delle frodi e contestazione delle contravvenzioni.

Per l'esplicazione di tali facoltà — fermi restando tutti gli obblighi ed i limiti imposti dal vigente Codice di procedura penale, dai regolamenti di servizio del corpo della Regia guardia di finanza e dalle tassative disposizioni delle leggi speciali — gli organi della Polizia tributaria investigativa hanno piena libertà di iniziativa per operare indagini, per effettuare accessi ed esame di documenti e di registri, per eseguire controlli e per procedere a sequestri, visite e perquisizioni domiciliari.

Art. 13.

Nei casi in cui, ai fini della vigilanza e del controllo sull'applicazione dei detti tributi, occorra procedere ad osservazioni e studi che importino visite e verifiche di carattere sistematico e generico, gli ufficiali della Polizia tributaria investigativa dovranno prendere preventivi accordi con l'Intendenza di finanza competente, la quale coordinerà l'azione della Polizia tributaria investigativa con quella degli organi ordinari e di controllo demaniali, in modo da evitare duplicazione di azione e di controllo.

Gli organi legionali della Polizia tributaria investigativa, mediante elenchi semestrali, segnaleranno alle competenti Intendenze di finanza le verifiche e le perquisizioni da essi effettuate, che abbiano portato a rilievi di particolare importanza o di interesse generale, anche se non siano state seguite da accertamento contravvenzionale.

Le Intendenze di finanza comunicheranno detti elenchi agli ispettori demaniali.

Art. 14.

Nei casi di contravvenzioni alle leggi sulle tasse aventi carattere di bollo, accertate dalla Polizia tributaria investigativa o dagli altri reparti del corpo della Regia guardia di finanza e ritenute poi insussistenti dall'intendente di finanza in sede di emissione del decreto penale, la Polizia tributaria investigativa ha facoltà di ricorrere, a mezzo del suo ufficio tecnico, alla Direzione generale del demanio e delle tasse perchè sia esaminata e definita la questione in via di massima, per l'avvenire, senza che, per altro, possa rimanere pregiudicata la decisione intervenuta nel caso concreto.

Art. 15.

Per quanto riguarda le leggi sulla manomorta, sulle tasse ipotecarie, sulle concessioni governative (salvo quelle riscosse a mezzo di marche per le quali valgono le disposizioni sulla legge del bollo) sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro e sulle assicurazioni, l'azione degli organi della Polizia tributaria investigativa è limitata alle facoltà peculiari concesse agli organi amministrativi finanziari delle singole leggi citate, che sono dirette ad accertare l'esatta applicazione del tributo e le eventuali evasioni.

Tale azione, però, deve essere esplicata dalla Polizia tributaria investigativa esclusivamente in modo sussidiario e collaborativo coi detti organi amministrativi, ispettivi ed accertatori, previ accordi con l'Intendenza di finanza competente, la quale coordinerà l'azione della Polizia tributaria investigativa con quella degli organi ordinari e di controllo demaniale, in modo da evitare, in ogni caso, invadenza di funzioni, conflitti di competenze, duplicazione ed eccessiva frequenza di verifiche.

Art. 16.

Nei rapporti delle tasse di registro, gli organi della Polizia tributaria investigativa possono:

1° di propria iniziativa raccogliere gli elementi, i dati e le notizie utili di cui al penultimo comma dell'art. 18 della legge di registro, circa l'esistenza di contratti verbali di cessione della proprietà, locazione o godimento di aziende di industria e commercio;

2° per delegazione avuta dagli organi amministrativi, come al secondo comma dell'articolo precedente, procedere ad esami di bilanci, di libri di commercio di società commerciali, enti privilegiati, banche popolari e società cooperative, indicati negli articoli 29, 31, 65, 66, 67 della stessa legge e per gli scopi negli articoli stessi previsti.

In entrambi i casi suddetti, gli elementi, i dati e le notizie raccolti devono essere trasmessi agli uffici finanziari amministrativi competenti ad utilizzarli.

Art. 17.

Le ispezioni e ricerche consentite ai funzionari dell'Amministrazione del registro dagli articoli 133 e 134 della legge del registro, in confronto di notai ed altri funzionari e segretari di pubbliche Amministrazioni che redigono atti soggetti a registro, potranno essere eseguite dagli organi della Polizia tributaria investigativa, in base a delega delle Intendenze di finanza.

Art. 18.

Per l'osservanza della legge tributaria sulle successioni, gli organi della Polizia tributaria investigativa possono anche di loro iniziativa od in occasione di altro servizio, esaminare, ai sensi ed ai fini dell'art. 35 della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, i libri di commercio per determinare la quantità ed il valore delle merci comprese nei trasferimenti a causa di morte, delle aziende industriali e commerciali e delle quote di compartecipazione in società di commercio.

Previa intesa con la Intendenza di finanza o con gli ispettori del demanio e delle tasse, gli organi di Polizia tributaria investigativa possono esperire indagini ed accertamenti, ai fini ed ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 della legge stessa, per quanto concerne l'osservanza degli obblighi che incombono ai detentori, per qualsiasi titolo, di denaro, oggetti ed altri valori compresi in una successione, ai concessionari di

cassette di sicurezza ed agli istituti di credito, società ed enti, che emettono titoli.

Art. 19.

In materia di tassa di registro e di tassa sulle successioni, gli organi della Polizia tributaria investigativa hanno altresì facoltà di raccogliere, di propria iniziativa, dati di fatto e notizie che possano riuscire utili all'accertamento della congruità del valore dei beni trasferiti per atto fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, o a causa di morte.

In questo caso però, gli elementi acquisiti dovranno essere sollecitamente denunciati e trasmessi all'ufficio del registro competente, per la loro utilizzazione, dandone contemporanea notizia alla Intendenza di finanza.

Art. 20.

Laddove gli organi di Polizia tributaria investigativa, in occasione di qualsiasi servizio, compiuto a qualunque fine mediante accessi, verifiche, ispezioni di registri, atti, documenti e scritti, accertino infrazioni ed omissioni in materia di tributi, non aventi carattere di bollo, sono tenuti ad informarne l'ufficio finanziario competente, al quale soltanto spetta di accertare e liquidare le tasse ed eventualmente le sopratasse evase.

Parte Quarta.

Dell'azione della Polizia tributaria investigativa in rapporto ai servizi delle privative.

Art. 21.

Agli effetti della conoscenza del movimento e del consumo dei generi di monopolio, della osservazione della localizzazione dei fenomeni relativi e di qualsiasi investigazione inerente alla difesa del monopolio nel campo della distribuzione e vendita, gli organi della Polizia tributaria investigativa, di propria iniziativa od a richiesta, ed in tutti i casi in pieno accordo con gli ispettori compartimentali delle privative, esercitano anche tutti i poteri e diritti di indagine, di accesso, di visione, di richiesta di informazioni, spettanti agli ispettori stessi.

Qualsiasi disservizio di carattere amministrativo che venga eventualmente rilevato dagli organi della Polizia tributaria investigativa dev'essere immediatamente segnalato agli ispettori compartimentali per gli opportuni provvedimenti.

Art. 22.

Agli effetti della osservazione dei fenomeni della produzione nei rapporti fiscali e delle conseguenti investigazioni e localizzazioni, gli organi della Polizia tributaria investigativa, oltre ad esercitare le facoltà loro conferite dall'art. 109 del regolamento 12 ottobre 1924, n. 1590, per la coltivazione indigena del tabacco, possono procedere alla esecuzione delle verifiche ordinarie per la costituzione degli addebiti direttamente o in concorso dei funzionari delle coltivazioni, a giudizio del direttore compartimentale.

Art. 23.

Allorchè le indagini della Polizia tributaria investigativa portano a localizzare l'origine di frodi in stabilimenti di produzione ed organi accessori, gli ufficiali della Polizia tributaria investigativa ne informano il capo dello stabilimento per adottare, d'intesa, i provvedimenti opportuni che possono anche consistere, dietro sua richiesta, in azioni saltuarie di visita od altre forme di controllo nello stabilimento, da parte di militari della Polizia tributaria investigativa.

Parte Quinta.

Dell'azione della Polizia tributaria investigativa in rapporto ai servizi delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 24.

In materia di dogane e di imposte indirette anche l'azione della Polizia tributaria investigativa è disciplinata dalle norme regolamentari di servizio del corpo della Regia guardia di finanza. Comunque, gli accertamenti, le indagini e le ricerche che gli organi della Polizia tributaria investigativa eseguiranno a tutela dei diritti doganali e delle altre imposte indirette, dovranno svolgersi in ogni caso d'accordo e d'intesa con i capi degli uffici finanziari provinciali.

I capi delle dogane, che non sono sedi di circoscrizioni, informeranno subito delle intese e degli accordi di cui sopra il direttore superiore della circoscrizione da cui dipendono.

Parte Sesta.

Dell'azione della Polizia tributaria investigativa in rapporto ai servizi del Tesoro.

Art. 25.

La Polizia tributaria investigativa può ricevere incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro, che prenderà, di volta in volta, gli accordi opportuni con il Comando generale della Regia guardia di finanza.

Nell'esplicazione di tali incarichi gli ufficiali della Polizia tributaria investigativa avranno le stesse facoltà attribuite ai funzionari della Direzione generale del tesoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1926.

Il Ministro: Volpi.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 agosto 1926
Scioglimento del Consiglio comunale di Melfi (Potenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melfi, in provincia di Potenza.

MAESTA',

Gravi dissensi manifestatisi nel partito da cui trasse origine l'Amministrazione comunale di Melfi, hanno avuto profonda ripercussione nella compagine di questa, scindendola in due gruppi di forze antagonistiche. In tale stato di cose, reso più grave dall'atteggiamento di aperto contrasto assunto, in confronto del sindaco, da alcuni consiglieri e dall'abituale assenteismo dalle sedute di molti altri, il funzionamento del Consiglio si è reso impossibile.

Il Prefetto, per provvedere alle esigenze della civica azienda e per prevenire le pericolose conseguenze che l'eccitazione degli animi minacciava di provocare, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente. E poichè nella cennata situazione, che non accenna a migliorare, sì da consentire il normale funzionamento dell'Amministrazione, la durata della gestione straordinaria non può essere limitata al periodo stabilito dalla legge per il Commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario suddetto.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melfi, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Giovanni Colucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Castel di Sangro e di Poviglio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castel di Sangro;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1926, n. 1156, con il quale fu prorogato di due mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castel di Sangro è prorogato di un mese.

Aquila, addì 17 giugno 1926.

Il Prefetto: RIVELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Poviglio e nominato Regio commissario il signor Franco Fontanili;

Ritenuto che il predetto Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario presso il comune di Poviglio sono prorogati di tre mesi, a partire dal 4 settembre 1926.

Reggio Emilia, addì 3 settembre 1926.

Il Prefetto: ALMANSI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 24 agosto 1926, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sant'Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, con decreto 31 agosto 1926 sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data della ricevuta: 11 gennaio 1926 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Picardi o Picaroli Giuseppe fu Alfonso — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1225 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 agosto 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Pubblicazione.

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	252194	Confraternita di S. Giovanni Battista in Monte Castrilli (Perugia), libera . . . . L.	70 —
»	334147	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3.50
»	419271	Intestata come la precedente, libera . . . . »	7 —
»	450095	Buschetti Dolores fu Alfonso, nubile, dom. a Torino . . . . »	187.50
Cons. 5 %	106177	Rago Elisa di Raffaele-Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Salerno . . . . »	200 —
»	109776	Rago Elisa di Raffaele, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Salerno . . . . »	350 —
»	93089	Tiscione Adelaide fu Pasquale, nubile, dom. a New York . . »	500 —
Cons. 5 % vecchio	1237857 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bordin Maria e Fulgenzio di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Susa (Torino) . . . » per l'usufrutto: Ancelin Maria Michela fu Giovanni Pietro, ved. Burdin.	60 —
Cons. 5 %	139856	Patronato scolastico di Albuzzano (Pavia) . . . . . . »	60 —
Cons. 5 % vecchio	1271335	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo in Gavi (Alessandria) . . . . »	80 —
3.50 %	530427	Soluri Emma fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Maisetta Marianna di Gennaro, ved. di Soluri Giuseppe fu Saverio, dom. in Gimigliano (Catanzaro) . . . . . »	119 —
»	775111	Soluri Emma fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Maisetta Gennaro fu Raffaele, dom. in Gimigliano (Catanzaro) . . . »	38.50
»	36063	Cappellania Colombo in S. Domenico di Legnano provincia di Milano . . . . »	700 —
Cons. 5 % vecchio	780235 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Falco Biagio fu Francesco-Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Viggiano Isabella fu Vincenzo, dom. a Torraca (Salerno) . . . . » per l'usufrutto: Viggiano Isabella fu Vincenzo, ved. Falco, ecc.	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	19608	Pulignani Roberto fu Nazareno, dom. al Panama . . . . L.	60 —
»	229285 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Giacchetti Carolina fu Gaetano . . . . . » per la proprietà: Ciolli Maria di Vincenzo, moglie di Gaetano Camerino fu Gaetano, dom. a Salerno.	635 —
»	249754	Marzaroli Angiolina fu Francesco, nubile, dom. a Calendasco (Piacenza) vincolata . . . . »	170 —
P. N. 4.50 %	12611	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	45 —
Cons. 5 %	15440 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ternavasio Gabriella di Antonio, moglie di Zola Angelo fu Clementino, dom. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Ternavisio Antonio fu Bartolomeo.	100 —
»	15441 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ternavasio Adele di Antonio, nubile dom. in Udine . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	255 —
3.50 %	163697	Curazia di II porzione nella Cattedrale di Ceneda di Vittorio (Treviso) . . . . »	52.50
Cons. 5 %	396794	Mainardi Luisa di Francesco, ved. di Ferrari Rodolfo, dom. a San Remo (Imperia), vincolata . . . . »	35 —
3.50 %	795838	Girardi Annina fu Pietro, moglie di Luigi Gaetano, dom. a Marigliano (Caserta), vincolata . . . . »	196 —
Cons. 5 %	11519	Rugge Luigi del fu Luigi, vincolata . . . . »	35 —
3.50 %	479457	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . »	171.50
»	151717	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	163636	Intestata come la precedente . . . . »	59.50
»	184968	Parrocchia di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . »	14 —
»	193693	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . »	17.50
»	200698	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	589779	Intestata come la precedente . . . . »	175 —
»	488181	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
»	62405	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo . . . . . »	14 —
»	62529	Parrocchia di S. Giovanni Battista in Verolengo . . . . »	7 —
»	62528	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
»	80507	Intestata come la precedente . . . . »	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	80711	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo . L.	294 —
»	85260	Beneficio Parrocchiale di Verolengo (Torino) . . »	3.50
»	89663	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista di Verolengo (Torino) . . . . »	35 —
Cons. 5 %	389162	Intestata come la precedente . . . . »	290 —
»	381493	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
3.50 %	93121	Altare del SS. Rosario amministrato dalla Compagnia del SS. Sacramento eretto nella chiesa Parrocchiale di Verolengo . . . »	21 —
»	127119	Compagnia del SS. Sacramento eretta nella chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . . . »	31.50
»	10737	Compagnia del SS. Sacramento di Verolengo (Torino) per l'altare del Rosario eretto nella Parrocchiale di detto luogo . . »	42 —
»	636305	Compagnia del SS. Sacramento di Verolengo (Torino) . . . . »	14 —
»	563364	Intestata come la precedente . . . . »	66.50
»	542536	Intestata come la precedente . . . . »	157.50
»	62404	Compagnia del SS. Sacramento del Rosario eretta in Verolengo. »	21 —
3.50 % (1902)	8837	Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Battista in Verolengo (Torino) . . . . »	14 —
3.50 %	807669 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Colli Laura fu Francesco, ved. di Grimaud Federico, dom. a Torino . . . . »	500.50
		per la proprietà: Raimondo Ermenegilda di Felice, moglie di Finesi Ulderico, dom. a Roma.	
»	807670 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . . »	500.50
		per la proprietà: Raimondo Ines di Felice, moglie di Pavoni Alessandro, dom. a Tripoli.	
3.50 % (1902)	16283 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Atena (Salerno) . . . . . . »	553 —
		per l'usufrutto: Di Marco D. Nicola fu Giuseppe.	
»	16296 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Atena Lucana (Salerno) . . . . »	308 —
		per l'usufrutto: sac. Mango Lucantonio fu Giuseppe.	
Cons. 5 %	212438	Targioni Bice fu Francesco, moglie di Bordoni Tito, dom. a Firenze, vincolata . . . . »	1320 —

Roma, 30 giugno 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.